II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1989

che proroga e modifica la decisione 85/594/CEE che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell'articolo 108, paragrafo 3 del trattato CEE

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(89/644/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108 paragrafo 3,

considerando che, con decisione 85/594/CEE [1], la Commissione ha autorizzato, a titolo provvisorio, la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia a sostegno di un programma di stabilizzazione economica attuato dal governo greco a partire dalla fine del 1985 per far fronte a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti e ripristinare una situazione sostenibile;

considerando che da allora e man mano che l'equilibrio estero della Grecia migliorava, numerose misure di salvaguardia sono state soppresse o modificate conformemente alle disposizioni della decisione 85/594/CEE; che tale decisione è stata modificata dalle decisioni 86/614/CEE [2], 87/152/CEE [3] e 88/438/CEE [4] della Commissione e infine prorogata e modificata dalla sua decisione 88/600/CEE [5];

considerando che la Repubblica ellenica ha invocato la persistenza di difficoltà nella sua bilancia dei pagamenti e che essa ha sollecitato una proroga di alcune misure di salvaguardia in materia di movimenti di capitali e dei trasferimenti connessi alle spese turistiche effettuate da residenti greci all'estero, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5 della decisione 85/594/CEE; che, tuttavia, le autorità greche hanno proceduto ad un'attenuazione delle restrizioni inizialmente autorizzate in materia; che esse intendono proseguire su questa via e sopprimere queste restrizioni il più presto possibile;

considerando che dall'esame d'insieme della situazione economica della Grecia effettuata dalla Commissione risulta che la posizione con l'estero della Grecia si è deteriorata nel 1989; che per raddrizzare questa situazione, in particolare mediante un risanamento delle finanze pubbliche, è giustificato il mantenimento provvisorio di talune misure di salvaguardia in questo campo;

considerando che è opportuno prorogare e modificare in conseguenza l'autorizzazione di applicare tali misure di salvaguardia; che occorre tuttavia seguire attentamente l'evoluzione della situazione economica in Grecia, affinché le misure autorizzate possano essere eventualmente modificate o abrogate se le condizioni che le hanno motivate non sono più soddisfatte;

considerando che, per motivi di trasparenza, occorre presentare in un unico testo l'insieme del dispositivo della decisione 85/594/CEE quale modificato per ultimo dalla presente decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dispositivo della decisione 85/594/CEE è sostituito dal testo seguente:

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 9.
[2] GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 28.
[3] GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 38.
[4] GU n. L 218 del 9. 8. 1988, pag. 19.
[5] GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 58.

« *Articolo 1*

1. La Grecia è autorizzata, in via temporanea e nei limiti e condizioni enumerati nell'allegato alla presente decisione, a vietare o ad assoggettare a preventiva autorizzazione la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti relativi ai movimenti di capitali liberalizzati, a norma delle disposizioni della prima direttiva del Consiglio in vigore per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato (*),

2. La Grecia è autorizzata, in via temporanea, a limitare i trasferimenti relativi alle spese dei residenti della Grecia per viaggi turistici a 1000 ecu per persona e per viaggio. Al di là di questa assegnazione di base, i residenti possono tuttavia utilizzare all'estero carte di pagamento o di credito a fini di spese turistiche fino a 300 ecu per persona e per anno.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, la validità delle autorizzazioni previste dal presente articolo scade il 30 giugno 1990.

Articolo 2

1. La Commissione segue attentamente l'evoluzione della situazione economica in Grecia. Essa si riserva di modificare o abrogare, previa consultazione dello Stato membro interessato, tutto o parte della presente decisione, in particolare se constata che le condizioni che l'hanno motivata si sono modificate o se i suoi effetti risultano più restrittivi di quanto richieda il suo oggetto.

2. Se, anteriormente alla data di scadenza delle deroghe concesse fino al 30 giugno 1990, a norma dell'articolo 1, la Grecia invoca la persistenza di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, la Commissione procederà ad un esame di insieme della sua situazione economica allo scopo di stabilire se occorre prorogare l'applicazione della totalità o di parte delle misure di salvaguardia effettivamente in vigore.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

(*) GU n. 43 del 12. 7. 1960, pag. 921/60, modificata da ultimo dalla direttiva 86/566/CEE (GU n. L 332 del 26. 11. 1986, pag. 22).

ALLEGATO

Denominazione delle operazioni	Natura delle restrizioni in deroga agli obblighi comunitari
Investimenti immobiliari	Gli investimenti immobiliari all'estero effettuati da persone residenti possono essere soggetti ad autorizzazione preventiva. Quest'ultima è accordata ai residenti che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori dipendenti e non dipendenti per gli investimenti connessi alla loro sistemazione o al loro stabilimento.
Operazioni su titoli	Può essere vietato o soggetto ad autorizzazione preventiva l'acquisto da parte di residenti di titoli esteri o di titoli nazionali emessi su un mercato estero. Tuttavia : — i residenti sono autorizzati ad acquistare titoli emessi dalle Comunità e dalla Banca europea per gli investimenti nel limite di un importo annuo globale di 50 milioni di ecu ; — gli organismi residenti d'investimento collettivo sono autorizzati ad investire in titoli esteri fino al 20 % del loro attivo netto per i fondi comuni d'investimento e del 20 % del loro capitale versato per le società d'investimento. »

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1989.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente